



enolasc
PATRONATO

Ingresso per Lavoro Subordinato



Ingresso per Lavoro Subordinato

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello del Decreto, in base ai criteri definiti nel documento programmatico triennale.

Questo decreto stabilisce il numero di stranieri che potranno fare ingresso in Italia, dando priorità ai lavoratori provenienti da paesi che hanno accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia (Albanesi, Algerini, Bangladesh, Egiziani, ecc.).

Il Decreto flussi destina poi ai lavoratori provenienti dagli altri Paesi (fra cui il Brasile) delle quote, nell'ambito di alcune attività di lavoro specifiche .

All'interno del Decreto vengono poi finalizzate alcune quote a particolari tipologie di ingressi (conversioni del permesso, lavoratori di origine italiana, ecc.).

La nostra normativa pertanto prevede che il datore di lavoro faccia richiesta – nell'ambito del decreto flussi – del nulla osta al lavoro subordinato, per uno straniero che si trova ancora nel paese di origine. Non è pertanto possibile, ad esempio, che uno straniero che si trova in Italia per turismo possa svolgere attività lavorativa, né trasformare il suo permesso in lavoro subordinato.

Per presentare questa richiesta occorrono alcuni presupposti sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore.

Per il datore di lavoro è necessario dimostrare di avere una capacità reddituale personale – in caso di assunzione di personale domestico - o una azienda solida tale da consentire l'assunzione di lavoratori. Il datore di lavoro, inoltre, deve presentare una “proposta di assunzione” che rispetti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. La proposta di contratto non può

prevedere un orario inferiore alle 20 ore settimanali, ed in caso di lavoro domestico la retribuzione minima mensile per il lavoratore non può essere inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Il datore di lavoro deve inoltre indicare il luogo in cui lo straniero andrà a vivere. Tale alloggio deve rispondere a requisiti igienico sanitari e alloggiativi.

Saranno effettuate verifiche, da parte delle Questure locali, in merito ad eventuali carichi penali in capo al datore e al lavoratore.

Il lavoratore inoltre non deve rappresentare una minaccia concreta ed attuale per il nostro Stato o per uno dei Paesi dell'UE.

Occorre inoltre ricordare che se lo straniero ha avuto una precedente espulsione, può presentare attraverso il Consolato nel Paese d'origine una speciale autorizzazione a rientrare prima dei 3-5 anni previsti dalla norma.

La domanda di nulla osta al lavoro va inoltrata telematicamente (nelle date stabilite dal decreto), al Ministero dell'Interno.

Tutte le domande verranno vagliate, in base all'ordine cronologico di arrivo e sulla base della suddivisione per Regioni e Province, saranno assegnate le quote.

Occorre tenere presente che le domande sono sempre molto al di sopra delle quote definite dal Decreto. Pertanto soltanto coloro che presenteranno per primi la domanda (click day), avranno la possibilità, dopo le verifiche necessarie, di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato.

Una volta ottenuto il nulla osta, questo viene inviato dal datore di lavoro al lavoratore, e nello stesso tempo verrà trasmesso dal Ministero dell'Interno al Consolato in cui lo straniero risiede. Sarà cura dello straniero presentare a sua volta domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il nulla osta ha validità 6 mesi dalla data di rilascio.

Una volta ottenuto il visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia, e dovrà presentarsi entro 8 gg dalla data di ingresso, presso lo Sportello Unico della Provincia dove risiederà, per sottoscrivere il “contratto di soggiorno” ed ottenere il documento (Mod. 209) necessario a presentare la domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tale permesso di soggiorno ha durata biennale in caso di assunzione a tempo indeterminato. In caso di assunzione a tempo determinato avrà la stessa durata del contratto di soggiorno.